

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1662

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LIZZERO, VIANELLO, SCOTONI, BALLARDINI, BERTOLDI, FORTUNA, CERAVOLO DOMENICO, LUZZATTO, GRANZOTTO, REGGIANI, CECCHERINI, SILVESTRI, TAORMINA, ORILIA, FINELLI, GUERRINI GIORGIO, PASSONI, Busetto, LEPRE, FREGONESE, BORTOT, AVOLIO, MORO DINO, LATTANZI, SCAINI, PIGNI, SKERK, BOIARDI, MORELLI, CHINELLO, LAVAGNOLI, PELLIZZARI, BALLARIN

Presentata il 3 luglio 1969

**Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780,
sull'Ente nazionale per le Tre Venezie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui la legge 27 novembre 1939, n. 1780, è stato più volte oggetto di iniziative legislative di mozioni, di interrogazioni da parte di parlamentari di parecchi gruppi, nei due rami del Parlamento, nella presente e nelle precedenti legislature.

Tale interesse è sempre derivato dalla pressoché unanime constatazione che l'Ente nazionale per le Tre Venezie, nella sua struttura attuale, per la gestione che è affidata ad un commissario da lunghi anni, per i conflitti di competenza a cui dà origine in quanto opera in tre regioni, due delle quali sono a statuto speciale, per i nuovi compiti che ad esso sono affidati per la parte riguardante la regione veneta dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ha assunto un carattere palesemente anacronistico, superato e inadoneo a consentire la necessaria

trasformazione ed un adeguato svolgimento dei nuovi compiti che gli devono essere propri.

L'Ente è sorto, per iniziativa di privati e di enti locali nel 1919, in provincia di Treviso, con lo scopo di acquistare terra per bonificarla e rivenderla ad agricoltori.

Nel 1921 fu eretto a persona giuridica e la sua capacità di intervento fu estesa a tutte le sette province venete. In quell'anno l'Ente ha acquistato, rivenduto e bonificato circa 8.500 ettari di terra ed ebbe quindi una funzione notevolmente utile.

Nel periodo fascista però, il regime trasformò l'Ente e lo spinse ad operare per scopi diversi da quello agricolo. Infatti possiamo ricordare che con il regio decreto-legge 5 giugno 1933, l'Ente assume il compito della formazione di piccole proprietà contadine nella zona del confine orientale: Pola, Trie-

ste, Gorizia, Alto Adige, assolvendo a funzioni gravemente discriminatorie nei confronti delle minoranze nazionali colà esistenti. È da ricordare altresì la legge 21 agosto 1938, n. 1741, che amplia i poteri dell'Ente per cui esso acquista i beni dei cittadini di lingua tedesca domiciliati nel Tarvisiano (Friuli), e nell'Alto Adige optanti per la Germania: beni che non erano costituiti da soli terreni o boschi, ma anche da case e immobili di varia natura.

Ricorderemo infine che la legge 27 novembre 1939, n. 1780, ha dato un complesso statuto ai compiti e all'organizzazione dell'Ente di rinascita agricola per le Tre Venezie e lo ha trasformato in Ente nazionale per le Tre Venezie. Da allora ha assunto e svolto compiti di vario genere che investono molti settori di attività del tutto estranei a quello agricolo. Accanto a questi compiti che sono svolti dall'Ente nelle tre regioni venete e anche al di fuori di esse, esso ha avuto in virtù del ricordato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, anche i compiti di Ente di sviluppo agricolo per la regione veneta.

Da queste e da altre leggi che non occorre ricordare qui, l'Ente nazionale per le Tre Venezie ha avuto poteri e campi di intervento assai vasti e contraddittori rispetto a quelli per cui originariamente era sorto; la sua gestione e quella dei beni di ogni genere di sua pertinenza, oltre a non corrispondere a criteri di democrazia poiché è ancora di carattere commissariale, ha dato origine ad abusi e a rilievi critici assai pertinenti e gravi non solo da parte della Corte dei conti, ma anche dalle regioni autonome interessate, da amministrazioni provinciali e comunali, da parlamentari e da privati interessati e spesso danneggiati dalle attività di gestione dell'Ente.

La Corte dei conti nella sua determinazione n. 594 dell'adunanza del 1° marzo 1966, dopo molte censure per gli esercizi finanziari dell'Ente per il 1961 e 1962, rilevava, esaminando gli esercizi finanziari 1963 e 1964, tra l'altro, che in certi acquisti e rivendite di terreni nel ravennate, l'Ente aveva posto « in essere atti che, in sé legittimi, ben possono integrare, se considerati nell'insieme della gestione, gli estremi della frode della legge tributaria ».

Rilevava altresì che tali estremi potevano configurarsi anche nell'acquisto e rivendita di fabbricati rustici e di aree fabbricabili in Bolzano e nel sottolineare « la illiceità dei suindicati atti », la Corte dei conti, censurava « l'illegittimità della utilizzazione delle nor-

me fiscali di favore in ordine ad atti che non rientrano nelle finalità dell'Ente ».

Concludeva la sua relazione la Corte dei conti, riaffermando: « la necessità di una revisione della disciplina normativa dell'Ente — specie ora che a questo sono stati affidati anche compiti di sviluppo — sia al fine di eliminare l'accentramento dell'amministrazione commissariale di Governo sia al fine di abrogare gli articoli 5, 7 e 8 della legge istitutiva dell'Ente, perché in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione... », « l'esigenza, ormai più non procrastinabile, dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità non ancora prodotti, tuttoché previsti nell'articolo 33 della legge istitutiva » ed altre necessità, dichiarava molte delibere dell'Ente « non conformi a legge ed in contrasto, altresì, con la esposta situazione economica dell'Ente stesso ».

Anche nella sua determinazione n. 743 dell'adunanza del 2 maggio 1967, la Corte dei conti, dopo nuove gravi censure all'amministrazione e agli atti dell'Ente Tre Venezie tra l'altro « riafferma la necessità di una revisione della disciplina normativa dell'Ente, sia per adeguarne l'ordinamento ai vigenti principi di diritto e ai nuovi compiti di sviluppo ad esso affidato, sia per meglio definire la portata dell'esenzione fiscale ». Sembra ai proponenti della presente proposta di legge assai importante il richiamo di queste delibere della Corte dei conti.

Non è possibile ricordare in questa relazione tutte le censure che alla gestione dell'Ente e alla sua attività sono state avanzate da parlamentari, dalle regioni, dalle province e dai comuni interessati. Né è purtroppo possibile ricordare le lotte messe in atto in parecchie località, da parte di assegnatari di terre dell'Ente o da coltivatori diretti talora gravemente danneggiati da sue iniziative. Ci limiteremo soltanto ad accennare al fatto che non vi è azienda agricola dell'Ente, da quella Vittoria a Valle Vecchia, da Marianis a Pantianico, a Villarosa, dove non siano sorte numerose contestazioni contro le pretese dell'amministrazione.

Non sembra eccessivo chiudere questi cenni in merito alla gestione dell'Ente, ricordando che in una riunione dei funzionari dell'Ente stesso, in presenza del commissario che lo dirige, tenutasi il 18 giugno 1966, l'Ente è stato definito: « Ente pubblico economico che opera in regime di libera concorrenza e persegue fini di lucro »! Con ciò riaffermando la funzione privatistica dell'Ente Tre Venezie, praticata in tutti questi

anni, che è in pieno contrasto con le finalità pubbliche e sociali che sono attribuite dalla legge del 1939, n. 1780 e con quelle proprie di un ente di sviluppo quali sono quelle che gli derivano dal decreto del Presidente della Repubblica del 1962, n. 948, già ricordato.

I proponenti sottolineano ancora il fatto gravissimo che questo Ente è ancora retto da un commissario di Governo; cosa che non può più essere tollerata anche per la delicatezza e la vastità dei compiti dell'Ente, poiché essa dà accuse di cointeresse politico che non mancano di fondamento, come è stato più volte dimostrato nel corso di questi anni.

Non sarà male inoltre richiamare, in queste note illustrative, due altri ordini di considerazioni che possono essere utili ai colleghi.

Il primo è quello che concerne il carattere anacronistico di tutto l'insieme delle attività dell'Ente che non ha alcuna attinenza con il settore agricolo: quello della compra-vendita di terreni, aree fabbricabili, case, alberghi, ecc. a puro scopo di lucro; quello delle attività turistiche a scopo speculativo; quello di attività edilizie ed altri.

Tali settori di attività non hanno alcuna giustificazione nella situazione attuale come è stato più volte rilevato dalla stessa Corte dei conti e da altri enti. Esse, inoltre, sono in palese contrasto con le funzioni di Ente regionale di sviluppo agricolo che l'Ente ha assunto in virtù del decreto del Presidente della Repubblica più volte richiamato.

Il secondo, certo di grande rilievo, è quello che si riferisce all'insorgere di conflitti di competenza e di situazioni di illegittimità costituzionali a causa del persistere di attività dell'Ente in tre regioni, due delle quali, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige sono a statuto speciale che hanno proprie facoltà legislative e di intervento in molti campi nei quali opera sul loro territorio l'Ente Tre Venezie e una ha il proprio Ente di sviluppo agricolo regionale.

Per tutte queste considerazioni e altre che ogni collega non mancherà di fare, i propo-

nenti si sono trovati pienamente concordi sulla opportunità di presentare la presente proposta di legge con la quale si intende ricondurre l'attività dell'Ente al solo settore che gli era proprio alle origini, che sono quelle del settore agricolo, di provvedere allo scorporo dei suoi beni per trasferirli per la parte insistente nei loro rispettivi territori alle tre regioni interessate e trasformarlo positivamente, per il Veneto Euganeo e per tutto il suo territorio, secondo il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 948, in Ente regionale di sviluppo agricolo.

Non vi è bisogno di illustrare la proposta di legge. Sarà appena necessario ricordare che l'articolo 1 prevede lo scioglimento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, così come esso esiste oggi.

L'articolo 2 prevede lo scorporo dei beni patrimoniali dell'Ente e il loro trasferimento, per la parte insistente sui rispettivi territori, alle regioni autonome del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige e alla regione veneta; a quest'ultima vanno altresì i beni patrimoniali insistenti in altre regioni diverse da quella veneta.

L'articolo 3 trasferisce le attività in materia di agricoltura all'Ente di sviluppo agricolo per la Venezia Euganea (ESAVE), con le attribuzioni previste dalla legge e quelle previste dall'articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, mentre queste stesse attribuzioni sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige.

Gli articoli 4 e seguenti fissano le norme degli organi dell'Ente (ESAVE), la loro composizione, i loro poteri di intervento, fino alla elezione del primo Consiglio della (istituenda) regione a statuto ordinario del Veneto.

I proponenti, certi di provvedere, con la presente proposta di legge, ad un impegno che da tempo avrebbe dovuto essere affrontato e risolto e a sanare una situazione insostenibile ed anacronistica, confidano nell'accoglimento della presente proposta da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

L'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sciolto e posto in liquidazione.

ART. 2.

Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'interno provvederà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza che sarà composto di tre membri designati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; dalla Regione Trentino-Alto Adige; dal Consorzio di province di cui al successivo articolo 6.

ART. 3.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni iniziate o attuate prima dell'entrata in vigore della presente legge il liquidatore tenterà un accordo con gli aventi diritto.

In caso di mancato accordo fra le parti l'indennità dovuta per il trasferimento sarà determinata dall'autorità giudiziaria ordinaria sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente capitalizzati al tasso corrente.

L'azione davanti all'autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni, dalla data di notificazione a cura del liquidatore di un'apposita diffida ai rispettivi interessati, salvo il diritto di promuovere l'azione giudiziaria anche senza che sia stata notificata tale diffida. Trascorso tale termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma offerta dal liquidatore.

ART. 4.

I beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie sono trasferiti, per la parte insistente sui rispettivi territori, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alle province

di Trento e Bolzano per la regione autonoma Trentino-Alto Adige e alla regione veneta.

I beni patrimoniali esistenti fuori dai territori delle tre regioni interessate sono trasferiti alla regione veneta.

ART. 5.

I poteri dell'Ente nazionale per le Tre Venezie in materia di agricoltura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e alle norme della presente legge, sono trasferiti all'Ente di sviluppo agricolo per la Venezia Euganea (ESAVE), che le svolge in tutto il territorio della regione veneta e solo in esso.

I poteri dell'Ente nazionale per le Tre Venezie in materia di agricoltura, sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in relazione alla loro competenza territoriale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 6.

Fino alla costituzione della regione veneta a statuto ordinario per lo svolgimento delle funzioni e delle attribuzioni della regione, in relazione a quanto previsto dagli articoli precedenti, è istituito un Consorzio tra le province venete.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è costituito dai presidenti delle sette province interessate.

ART. 7.

Sono organi dell'Ente di sviluppo agricolo per la Venezia Euganea (ESAVE):

- il consiglio di amministrazione;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;
- il collegio sindacale.

ART. 8.

Il consiglio d'amministrazione dell'ESAVE, fino alla costituzione della regione veneta a statuto ordinario, è composto come segue:

dagli assessori all'agricoltura delle amministrazioni provinciali in numero di sette;

da sette sindaci di comuni veneti, uno per provincia, designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

da cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, rispettivamente designati:

uno dall'Unione regionale degli agricoltori;

due dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti;

uno dall'Alleanza regionale coltivatori diretti veneta;

uno dalla Federmezzadri veneta;

da cinque rappresentanti dei lavoratori agricoli, rispettivamente designati:

due dall'organismo regionale della CGIL;

due dall'organismo regionale della CISL;

uno dall'organismo regionale della UIL;

da quattro rappresentanti della cooperazione agricola, rispettivamente designati:

due dagli organismi regionali della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

due dagli organismi regionali della Confederazione nazionale delle cooperative;

da tre esperti in materia agricolo-economica nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*, e dura in carica fino alla elezione del primo Consiglio della regione veneta a statuto ordinario, che provvederà ad emanare le norme in merito all'ESAVE.

ART. 9.

Il Comitato esecutivo dell'ESAVE, fino alla costituzione della regione veneta a statuto ordinario, è composto come segue:

dal presidente dell'Ente di sviluppo agricolo (ESAVE);

dall'assessore all'agricoltura della provincia di Venezia;

da un rappresentante degli agricoltori;

da un rappresentante dei coltivatori diretti;

da un rappresentante dell'Alleanza coltivatori diretti;

da un lavoratore agricolo rappresentante la CGII:

da un lavoratore agricolo rappresentante la CISL;
da un lavoratore agricolo rappresentante la UIL;
da due rappresentanti la cooperazione agricola:
 uno della Lega nazionale;
 uno della Confederazione nazionale;
da un esperto in materia agricolo-economica.

ART. 10.

Il Comitato esecutivo dell'ESAVE delibera:

sugli affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal Consiglio d'amministrazione o dal presidente;

sugli atti dell'Ente e sui contratti con cui si assumono spese per un importo inferiore ai 10 milioni;

sugli atti dell'Ente che derivano da delibere generali del Consiglio d'amministrazione.

Per la durata in carica, il Comitato esecutivo segue le norme stabilite per il Consiglio d'amministrazione.

ART. 11.

Il presidente dell'Ente di sviluppo agricolo regionale per la Venezia Euganea (ESAVE), è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e il Comitato esecutivo, ne attua le deliberazioni, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e ne sovrintende alla gestione.

In caso di sua assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, che è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 12.

Il collegio sindacale dell'Ente è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che sono nominati, su proposta del consorzio delle province venete fino alla costituzione della regione a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il collegio sindacale assolve ai compiti previsti dalle vigenti leggi in materia e dura in carica quanto il Consiglio d'amministrazione.